Ai sensi della Legge Quadro n° 266 del 11 agosto 1991

# *Associazione A.GEN.DI.*

# *Statuto*

**SEDE – DENOMINAZIONE - DURATA – SCOPI**

**Art. 1** - E' costituita, con sede in Via Borgonuovo, n° 53 – Isola del Liri (FR), un' Associazione denominata: **A.GEN.DI.** (Associazione Genitori dei Disabili).

**Art. 2** - L'Associazione è apolitica ed apartitica, essa si propone di svolgere attività di informazione, sensibilizzazione, formazione, ricreative e di tempo libero, prevalentemente a favore di persone disabili, nei settori: cultura, sport, formazione extra-scolastica, turismo, promozione e solidarietà sociale. L'Associazione non ha fini di lucro, si avvale dell'opera volontaria e gratuita dei suoi soci ed ha esclusivo scopo di solidarietà.

**Art. 3** - La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

**Art. 4** - Sono compiti dell'Associazione.

a) Attuare servizi rivolti a migliorare la qualità della vita di tutti e in particolare dei disabili e di tutti i cittadini in situazione di disagio sociale.
b) Svolgere un'azione informativa, formativa ed educativa nella prevenzione delle devianze e del disagio sociale.
c) Contribuire allo sviluppo culturale e civile dei cittadini aderenti ed alla più ampia diffusione della democrazia a della solidarietà nei rapporti umani, alla pratica e alla diffusione delle libertà civili, individuali e collettive, alla tutela dei diritti del disabile e, più in generale, del cittadino.

d) Favorire l'estensione di attività culturali, sportive e ricreative e di forme di collaborazione tra associazioni ed altre organizzazioni democratiche.

e) Avanzare proposte ad enti pubblici, partecipando attivamente alle forme decentrate di gestione democratica del territorio (comitati di quartiere, di settore, circoscrizionali, di scuola, d'istituto, ecc...) per un adeguato sviluppo sociale del territorio.

f) Promuovere ed organizzare manifestazioni, spettacoli, iniziative, servizi e attività nei settori dello sport dilettantistico, del turismo, nella promozione e solidarietà sociale, nella cultura, nella formazione extra scolastica e nelle attività ricreative, atte a soddisfare le esigenze di conoscenza, di integrazione sociale e di ricreazione dei soci.

## SOCI

**Art. 5** – I soci si distinguono in soci ordinari e soci sostenitori.
Il **socio ordinario** è colui che aderisce alle finalità dell'Associazione e contribuisce alla realizzazione degli scopi sociali, partecipando all'attività istituzionale ed alla vita associativa.
Il **socio sostenitore** è invece colui che contribuisce alla sola realizzazione degli scopi sociali.

**Art. 6** - Il numero dei soci è illimitato.
Possono aderire all'Associazione tutti i cittadini italiani e stranieri di ambo i sessi. Hanno diritto al voto i soci che abbiano compiuto il 18° anno di età.
Nel caso in cui un socio non abbia la maggiore età questi è rappresentato nel diritto di voto da chi esercita la potestà di genitore nei rapporti sociali.

**Art. 7** - Per essere ammessi a socio è necessario presentare domanda al Consiglio Direttivo. Dalla presentazione della domanda , il nuovo socio può partecipare alla vita dell'Associazione, in attesa di deliberazione del Consiglio Direttivo.
Nel caso in cui la domanda venga respinta, il Consiglio Direttivo comunicherà all'interessato le motivazioni dell'esclusione e questi avrà diritto di ricorrere davanti all'Assemblea dei Soci che deciderà inappellabilmente a maggioranza.
In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta

il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minore di età.

**Art. 8** - Il socio ha diritto di frequentare i locali dell'Associazione e di partecipare alle attività programmate secondo gli appositi regolamenti ed a ricevere la tessera sociale

Il socio maggiorenne ha diritto:

- di eleggere gli organi direttivi dell'Associazione e di essere eletto;
- di votare per l'approvazione e per le modifiche statutarie ed i regolamenti dell'Associazione,
- di essere informato sulle convocazioni assembleari e di poter conoscere e controllare le deliberazioni sociali secondo quanto stabilito dallo statuto.

**Art. 9** – E' dovere morale dei soci partecipare attivamente alla vita associativa.

I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale stabilita annualmente dall'Assemblea. Sono altresì tenuti al pagamento di eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie. I soci sono tenuti all'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, nonché ad avere comportamenti di correttezza e di buona fede nei confronti dell'Associazione, dei suoi organi e degli altri soci, tali da non contrastare con le finalità dell'Associazione.

La quota associativa non può essere trasferita a terzi.

**Art. 10** - I Soci possono essere espulsi o radiati per i seguenti motivi:

- quando non ottemperano alle disposizioni del seguente statuto, ai regolamenti interni o alle disposizioni e deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- quando diventano morosi nel pagamento della tessera e delle quote sociali;
- quando arrechino danni morali o materiali all'Associazione:

Le espulsioni e le radiazioni sono decise dal Consiglio Direttivo e sono comunicate per iscritto al socio il quale ha la facoltà di appellarsi all'Assemblea che decide a maggioranza inappellabilmente.

L'Associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e dalle prestazioni fornite dagli associati e dall'obbligatorietà del bilancio.

## PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

**Art. 11** - Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

a) dalle quote sociali dei Soci;

b) dai beni mobili ed immobili dell'Associazione;

c) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

d) da eventuali contributi, erogazioni, donazioni e lasciti diversi.

**Art. 12** - Le somme versate per la tessera e per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso, né sono trasmissibili per atti tra vivi.

## BILANCIO

**Art. 13** - L'esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.Il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e consuntivo dell'esercizio finanziario, che deve essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro il 30 aprile dell'anno successivo.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messa a disposizione di tutti gli associati copia del bilancio stesso.

**Art. 14** - E' vietata qualsiasi distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale.

## ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

**Art. 15** - Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea generale dei Soci
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- il Vice-presidente
- il Segretario
- il Tesoriere
- il Collegio dei Revisori

## ASSEMBLEA

**Art. 16** - L'**Assemblea** generale rappresenta l'intero sodalizio e tutta la compagine sociale. Le sue deliberazioni, se assunte in conformità con lo statuto, sono vincolanti per i soci.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, che sarà assistito da un segretario eletto dall'Assemblea.

L'Assemblea può essere Ordinaria o Straordinaria.

L'**Assemblea Ordinaria** è convocata ogni anno dal Presidente dell'Associazione, con avviso scritto affisso all'interno dei locali dell'Associazione o con convocazione a mezzo lettera, almeno con 7 (sette) giorni di preavviso.

L'avviso deve contenere la data, l'ora, il luogo in cui si dovrà svolgere l'assemblea e l'ordine del giorno della seduta.

L'**Assemblea Straordinaria** è convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo, a maggioranza dei due terzi, lo ritenga necessario ed ogni volta ne faccia richiesta il Collegio sindacale o almeno un quinto dei Soci.

In caso di Assemblea Straordinaria i soci devono essere avvisati con le stesse modalità dell'Assemblea Ordinaria.

L'**Assemblea Ordinaria** in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno il cinquanta per cento dei Soci e delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'**Assemblea Straordinaria** in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Trascorsa mezz'ora dalla prima convocazione, in seconda convocazione, sia l'**Assemblea Ordinaria** che l'**Assemblea Straordinaria** saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e deliberano con il voto della maggioranza dei presenti.

**Art. 17** – Potranno prendere parte alle Assemblee dell'Associazione i soli Soci Ordinari in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.

Avranno diritto di voto soltanto gli associati maggiorenni.

Ogni socio nelle Assemblee dell'Associazione ha diritto ad un voto.

E' ammessa solo una delega, oltre la propria purché sia presentata in forma scritta.
Le votazioni possono avvenire per delibera palese, oppure con scheda segreta.

**Art. 18** - Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare su apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente. I verbali potranno essere consultati dai soci a richiesta con diritto di trarne copia.

**Art. 19** - Compiti dell'**Assemblea Ordinaria** sono:

- approvare le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- eleggere il Consiglio Direttivo;
- eleggere il Collegio Sindacale, quando richiesto dalla legge;
- approvare il rendiconto economico e finanziario consuntivo e preventivo.
- approvare i regolamenti dell'Associazione;
- eleggere la commissione elettorale nella fase di elezione degli organi direttivi.

**Art. 20** - L'**Assemblea Straordinaria** delibera sulle seguenti materie:

- approvazione e modificazione dello statuto sociale;
- atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;
- scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione.

## CONSIGLIO DIRETTIVO

**Art. 21** - Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di cinque fino ad un massimo di tredici membri eletti tra i Soci. Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea e ha una durata di 3 (tre) anni.
Le cariche sono: Presidente, Vice Presidente, tre Consiglieri, di questi uno sarà Segretario. Il numero dei componenti il Consiglio Direttivo potrà essere ampliato su deliberazione dell'Assemblea dei Soci, sulla base del numero degli iscritti e delle esigenze dell'Associazione.
**Le cariche sociali sono gratuite**.

**Art. 22** - Il Consiglio Direttivo si riunisce normalmente ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o su richiesta di almeno i due terzi del Consiglio Direttivo. Il consiglio elegge fra i suoi

componenti a maggioranza semplice, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti
In caso di parità il voto del Presidente è determinante.
Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto le riunione e dal segretario.
Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo ed atte a garantirne la massima diffusione
**Art. 23** – Nel caso che, per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del Consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del Consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di votazioni alla carica di consigliere non eletto
Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il Consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente del Consiglio Direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vice-Presidente o, in mancanza, dal membro più anziano in carica del Consiglio, fino alla nomina del nuovo Presidente che dovrà aver luogo alla prima assemblea del Direttivo utile successiva.
Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente. Al verificarsi di tale evento, dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'Assemblea Ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto.

**Art. 24** - Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- redigere i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei Soci;
- redigere i conti consuntivi e preventivi da presentare all'Assemblea;
- predisporre i progetti per l'impiego dell'eventuale residuo di bilancio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti l'attività sociale e che riguardano l'amministrazione dell'Associazione;
- formulare il regolamento interno da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- deliberare circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione e l'espulsione dei Soci;
- favorire la partecipazione dei soci all'attività dell'Associazione.

**IL PRESIDENTE**

**Art. 25** - Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione di fronte a terzi e in giudizio e dispone della firma per tutti gli atti di ordinaria amministrazione.
Il Presidente può delegare il Segretario per la firma della corrispondenza ordinaria.
Il Presidente dirige l'Assemblea e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali.

**IL VICE PRESIDENTE**

**Art. 26** - Il Vice Presidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

**IL SEGRETARIO**

**Art. 27** - Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali di riunione ed attende alla corrispondenza

**IL TESORIERE**

**Art. 28** - Il Tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili, nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi, previo mandato del Consiglio Direttivo.

**SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE**

**Art. 29** - La decisione dello scioglimento dell'Associazione deve essere presa dall'Assemblea Straordinaria in cui sia presente almeno il 50% della compagine sociale

La delibera di scioglimento dell'Associazione per essere valida deve ottenere la maggioranza di almeno 3/5 dei Soci presenti.

In caso di scioglimento l'**Assemblea Straordinaria** delibererà, con la maggioranza prevista dall'Art 16, sulla destinazione del patrimonio sociale dell'Associazione e dell'eventuale residuo attivo di cassa dedotte le passività .

La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altre associazioni aventi finalità analoga, fatta salva diversa disposizione imposta dalla legge.

**DISPOSIZIONE FINALE**

**Art. 30** - Per quanto non previsto nel presente Statuto, valgono le direttive emanate dal Consiglio Direttivo ratificate dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei presenti, nonché le norme del Codice Civile ed altre disposizioni di legge in materia.

Il Segretario

Il Presidente

AGENZIA DELLE ENTRATE
Ufficio di SORA
Data registrazione 03-05-06 n. 660
3 €
IL DIRETTORE